

Marzo 2024

Le informative per l'azienda

News marzo	2
Riforma Irpef	3
Esonero previdenziale per le lavoratrici madri nella Legge di Bilancio 2024	5
Visita medica dopo assenze per malattia superiori a 60 giorni	7
Garante <i>privacy</i> : uso dei metadati nei programmi <i>mail</i> in ambito lavorativo	8
Agevolazioni <i>part time</i> ciclico	
Deducibilità dei contributi alla previdenza complementare	9
Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti	10
Aliquote 2024 per iscritti alla gestione separata	11
Nuovi importi contributi lavoratori domestici per il 2024	14
Ammortizzatori sociali 2024 - Stabiliti gli importi	16
Artigiani e Commercianti - Contribuzione per l'anno 2024	18

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2024	21
---	----

Scadenza contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2024	25
---	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Legittimità costituzionale del licenziamento collettivo previsto dal Jobs Act

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, si è pronunciata in merito alla legittimità della disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015 in tema di licenziamenti collettivi (e in particolare con riferimento agli articoli 3, comma 1 e 10, D.Lgs. 23/2015), su impulso della Corte d'Appello di Napoli – sezione lavoro.

In via preliminare, la Corte non ravvisa violazioni nei criteri direttivi della L. 183/2014, con contestuale riferimento a licenziamenti collettivi e individuali circa l'esclusione della reintegrazione.

Viene, inoltre, ritenuta non fondata anche la presunta violazione del principio di eguaglianza tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, in ordine alla diversa tutela prevista, mettendo in connessione tra l'altro tale nuova impostazione con la possibilità di reingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.

Da ultimo, viene parimente ritenuta adeguata la tutela indennitaria garantita dal D.Lgs. 23/2015 e compresa tra 6 e 36 mensilità.

(Corte Costituzionale, sentenza, 22 gennaio 2024, n. 7)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: RIFORMA IRPEF

La nuova tassazione dei redditi

Si comunica che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito al D.Lgs. 216/2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”. In particolare, di seguito si indicano le principali modifiche.

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Per l’anno 2024, l’imposta lorda Irpef è calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Per l’anno 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni a esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La no tax area arriverà fino a 8.500 euro.

Trattamento integrativo

Con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), Tuir, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, Tuir, in relazione a:

- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

Le Regioni e i Comuni avranno più tempo per adeguare le addizionali ai nuovi scaglioni.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ESONERO PREVIDENZIALE PER LE LAVORATRICI MADRI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Con la recente Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto 2 distinte e temporanee forme di esonero, dal pagamento della contribuzione previdenziale a proprio carico, per le lavoratrici madri aventi specifiche caratteristiche.

Queste in sintesi le disposizioni:

- un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (triennale);
- un esonero simile viene previsto anche per le lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ma solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (annuale).

Tale agevolazione si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale, a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La norma specifica, inoltre, che l'applicazione del suddetto esonero lascia comunque ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A fronte di dette disposizioni l'Inps, con propria circolare n. 27/2024, ha fornito alcune indicazioni operative.

Ai fini del godimento dell'esonero è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia esso già instaurato che instaurando, nel periodo di vigenza dell'agevolazione. Tale concessione vale nei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Una rilevante distinzione, tra le 2 ipotesi operative, oltre alla differente durata, riguarda l'eventuale momento di cessazione del godimento: posto per le lavoratrici con 3 figli al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo; anticipato per quelle con 2 figli al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

In relazione al tetto massimo di esonero, come detto posto a 3.000 euro annui, viene indicato che la soglia massima di agevolazione su base mensile sarà, pertanto, pari a 250 euro (3.000 euro/12), mentre per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti part time non sarà effettuata, invece, alcuna riparametrazione. Sempre nel caso di lavoro a tempo parziale, la lavoratrice, titolare di più rapporti di lavoro, potrà avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

L'Istituto, sul piano operativo fa rilevare che la realizzazione del requisito, per la lavoratrice madre, debba intendersi soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo), mentre la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo). In maniera similare, ma con riferimento al secondo figlio, si pone il requisito per la lavoratrice madre di 2 figli.

Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto deve considerarsi, ex lege, un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L'agevolazione in esame non costituisce aiuto di Stato e non è quindi soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Inoltre, detta agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, risultando strutturalmente alternativa all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali previsto per la generalità dei lavoratori (6 o 7%).

Sempre in termini operativi viene indicato che le lavoratrici pubbliche e private, cui spetta l'esonero, possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'agevolazione in argomento, rendendo noti al medesimo datore il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

Il datore di lavoro compilando le denunce individuali mensili, con le informazioni relative ai codici fiscali di 2 o 3 figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo), consentirà all'Istituto i dovuti controlli. Viene data la possibilità alla lavoratrice, in via alternativa, di comunicare direttamente all'Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli; tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Vengono infine indicate le modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: VISITA MEDICA DOPO ASSENZE PER MALATTIA SUPERIORI A 60 GIORNI

Si informano i Signori Clienti che la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro (articolo 12, D.Lgs. 81/2008), con l'interpello n. 1/2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni per motivi di salute, così come regolamentata dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008, e in particolare se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.

Il Ministero del lavoro, dopo aver richiamato le norme applicabili e i recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema, ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al rientro da una malattia superiore a 60 giorni (articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: GARANTE PRIVACY: USO DEI METADATI NEI PROGRAMMI MAIL IN AMBITO LAVORATIVO

Si informano i Signori Clienti che il Garante della privacy, con provvedimento n. 642/2023, ha fornito importanti indicazioni relative all'utilizzo dei metadati accessibili mediante programmi di posta elettronica in ambito lavorativo.

In particolare, ci si riferisce alla possibilità che servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale.

Il Garante, in primo luogo, ricorda che il contenuto dei messaggi di posta elettronica, i relativi metadati e i file allegati riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (articoli 2 e 15, Costituzione), e che l'impiego di programmi e servizi informatici dà luogo a "trattamenti" di dati personali, riferiti a "interessati", identificati o identificabili (articolo 4, § 1, n. 1) e 2), Regolamento) nel contesto lavorativo.

Sulla base di tali presupposti il Garante ritiene necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di "un idoneo presupposto di liceità" prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo.

Inoltre, si dovrà procedere con apposita e specifica informativa, preventiva rispetto al trattamento, nei confronti dei lavoratori così da fornirgli, in modo corretto e trasparente, una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento privacy e di essere pienamente consapevoli, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso.

Anche solo l'attività di raccolta e conservazione dei c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, sempre secondo il documento del Garante privacy, può portare a dover richiedere l'autorizzazione ex articolo 4, L. 300/1970, all'ITL o alle rappresentanze sindacali, se riguarda un tempo superiore a 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Il provvedimento n. 642/2023 invita quindi a verificare che le impostazioni di base dei programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti - specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità cloud o as-a-service - possano essere modificate, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi a un limite massimo di 7 giorni, estensibile di ulteriori 48 ore.

Si precisa inoltre che, dovendosi procedere, per periodi superiori, alle procedure di garanzie ex articolo 4, L. 300/1970, nelle more i predetti metadati non possono comunque essere utilizzati.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si comunica che, l’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 30 del 7 febbraio 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare dai lavoratori di prima occupazione.

Il caso affrontato dal Fisco riguarda un contribuente che:

- è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nell'anno 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'Inps in tale anno, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare;
- si è trasferito nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, e iscrivendosi alla previdenza obbligatoria e aderendo a una forma di previdenza complementare;
- dal 1° giugno del 2023, ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo a un fondo di previdenza complementare.

Alla luce delle predette condizioni soggettive, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore plafond di deducibilità deve essere determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all’istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l'adempimento il datore di lavoro trasferisce l'informazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: - lavori in galleria, cava o miniera - tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature; - lavorazione del vetro cavo; - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso Decreto): - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; - costruzione di autoveicoli e di rimorchi; - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; - elettrodomestici; - altri strumenti e apparecchi; - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema nel portale <https://servizi.lavoro.gov.it> e compilare online il modello LAV_US, tramite il quale si possono effettuare comunicazioni di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ALIQUOTE 2024 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 24/2024, ha comunicato aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2024.

Contribuzione 2024 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2024		
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento	
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07%	
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%	
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%	
Magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva	Aliquota di versamento	
Senza altra forma di previdenza obbligatoria	35,03%	
In presenza di altra forma di previdenza obbligatoria	26,03%	
Lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo	Aliquota di versamento	
	IVS	Altre
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	25%	2,03%
Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	24%	
Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita	24%	

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2024 è pari a 119.650,00 euro.

In ambito sportivo dilettante per i collaboratori e le figure assimilate la contribuzione si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Le aliquote aggiuntive, inoltre, sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). L'acconto 2024 deve essere calcolato con le aliquote per il 2024.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2023.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2024 è pari a 18.415 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.419,60 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- per i professionisti, 4.800,79 euro se applicano l'aliquota del 26,07%; 4.603,75 euro per gli autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 D.P.R. 917/1986 del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
- per i parasubordinati e le figure assimilate 6.209,54 euro se applicano l'aliquota del 33,72%; 6.450,77 euro se applicano l'aliquota del 35,03%; 4.800,79 euro se amministratori di enti locali iscritti come liberi professionisti per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%; 6.450,77 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

- 4.793,42 euro per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l'aliquota del 26,03%; 4.603,75 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: NUOVI IMPORTI CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI PER IL 2024

L'Inps ha rideterminato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici con la circolare n. 23/2024.

Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

A. Senza il contributo aggiuntivo previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
Fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,66 (0,42) [2]	€ 1,67 (0,42) [2]
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,88 (0,47) [2]	€ 1,89 (0,47) [2]
Oltre € 11,45	€ 11,45	€ 2,29 (0,57) [2]	€ 2,30 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 1,21 (0,30) [2]	€ 1,22 (0,30) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

B. Comprensivo del contributo aggiuntivo previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF	Senza quota CUAF [1]
Fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,78 (0,42) [2]	€ 1,79 (0,42) [2]
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45	€ 9,40	€ 2,01 (0,47) [2]	€ 2,02 (0,47) [2]
Oltre € 11,45	€ 11,45	€ 2,45 (0,57) [2]	€ 2,46 (0,57) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 1,29 (0,30) [2]	€ 1,30 (0,30) [2]

[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata

Senza il contributo addizionale previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
Fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,25 (0,00) [2]	€ 1,26 (0,00) [2]
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,41 (0,00) [2]	€ 1,42 (0,00) [2]
Oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,71 (0,00) [2]	€ 1,73 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,91 (0,00) [2]	€ 0,91 (0,00) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Con il contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAFF	Senza quota CUAFF [1]
Fino a € 9,40	€ 8,33	€ 1,36 (0,00) [2]	€ 1,37 (0,00) [2]
Oltre € 9,40 e fino a € 11,45	€ 9,40	€ 1,54 (0,00) [2]	€ 1,55 (0,00) [2]
Oltre € 11,45	€ 11,45	€ 1,87 (0,00) [2]	€ 1,89 (0,00) [2]
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 6,06	€ 0,99 (0,00) [2]	€ 1,00 (0,00) [2]

[1] Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).
[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2024 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 25/2024, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali dei trattamenti di disoccupazione NASpl, DIS-COLL e ALAS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2024.

Con il messaggio 531/2024, l'Istituto ha invece commentato la contribuzione dovuta in applicazione dell'obbligo di versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, la rivalutazione del massimale NASpl per l'anno 2024 e calcolato il ticket di licenziamento per l'anno 2024.

Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cigo), degli operai agricoli (Cisoa), straordinaria (Cigs) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.392,89	1.311,56

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.671,48	1.573,86

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
Anno 2024	Euro
Importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	1.321,53

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2024, a 1.550,42 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 1.425,21 euro.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2024, non può essere di importo inferiore a 250 euro e non può superare l'importo di 800 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2024, a 12.000 euro.

Assegno per attività socialmente utili

Anno 2024	Euro
Importo mensile	691,89

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

Anno 2024	Euro
Importo annuo (1,550,42*41%)	635,67
Importo triennale	1.907,01
Importo mensile (635,67/12)	52,97

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ARTIGIANI E COMMERCianti - CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024

Come di consueto, a inizio anno, l'Inps provvedere a emanare un'apposita circolare in relazione alla contribuzione dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.

La circolare n. 33, fornita quest'anno, informa gli iscritti alle predette gestioni circa la contribuzione dovuta per l'anno 2024.

Le aliquote 2024 per la contribuzione sul minimale sono:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	23,70%	24,18%

La riduzione contributiva per i giovani collaboratori è applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni.

Per l'anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs, dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 18.415 euro.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta perciò così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04	€ 4.515,43
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80	€ 4.460,19

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 368,92	€ 376,29
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 364,32	€ 371,69

Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 55.008 euro.

Per i redditi superiori a 55.008 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a € 55.008	24%	24,48%
	Superiore € 55.008	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a € 55.008	23,70%	24,18%
	Superiore € 55.008	24,70%	25,18%

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a 91.680 euro. Si sottolinea che:

- i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650 euro, non frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'lvs risulta come segue per i titolari di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92	€ 22.809,98
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88	€ 22.534,94

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, invece, i valori sono i seguenti:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 29.362,42	€ 29.936,74
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 29.003,47	€ 29.577,79

Si ricorda che il contributo lvs dovuto da artigiani e commercianti:

- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

In conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ricordando altresì che i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi, da applicarsi a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. L'Inps fornisce nella circolare anche istruzioni per le imprese con collaboratori, per affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonché sul regime contributivo agevolato ai sensi della L. 190/2014.

Da ultimo, quanto a termini e modalità di versamento, i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

I dati e gli importi utili per il pagamento sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2024, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Decreto flussi – Termini per le richieste per l'anno 2024 – Differiti a marzo dal D.P.C.M. 19 gennaio 2024

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2024, ha differito i termini per le richieste di nulla osta al lavoro di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 27 settembre 2023, che ha stabilito la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il periodo 2023-2025. Di seguito i nuovi termini per le richieste di nulla osta al lavoro, che per l'anno 2024 potranno essere presentate con le seguenti decorrenze fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2024

- a) per lavoratori subordinati non stagionali di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a), D.P.C.M. 27 settembre 2023, cittadini di paesi con cui l'Italia ha già accordi di collaborazione, quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: dalle ore 9 del 18 marzo 2024 (in luogo del 5 febbraio);
- b) per gli altri lavoratori subordinati non stagionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, e 5, D.P.C.M. 27 settembre 2023: dalle ore 9 del 21 marzo 2024 (in luogo del 7 febbraio);
- c) per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023: dalle ore 9 del 25 marzo 2024 (in luogo del 12 febbraio).

Martedì 5 marzo

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Sabato 16 marzo (slitta a lunedì 18)

Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituiti del modello CU e invio telematico all'Agenzia delle entrate

Termine per la consegna della CU 2024, Certificazione Unica dei compensi corrisposti nel 2023, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. "locazioni brevi"). Sempre oggi scade anche il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle CU 2024.

Si ricorda, infine, che secondo quanto previsto dall'articolo 4, D.P.R. 322/1998, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), fissato al 31 ottobre di ogni anno.

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2023.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Mercoledì 20 marzo

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Domenica 31 marzo (slitta a martedì 2 aprile)

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2023.

Enasarco – Contributi FIRR

Versamento all'Enasarco dei contributi per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2023. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta *online*, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Lavori usuranti - Comunicazione telematica

Termine per l'invio all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai competenti Istituti Previdenziali, del modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'articolo 2, D.Lgs. 67/2011 e dalla nota 28 novembre 2001 del Ministero del lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni c.d. "a catena" (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2024

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2024.

AGRICOLTURA - ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023	
UNA TANTUM	Erogazione seconda tranche Una Tantum a copertura del periodo gennaio - ottobre 2023

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – ACCORDO 18 MAGGIO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.361,89

CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 21 GIUGNO 2021	
EGR	€ 300

CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE - FICEI – ACCORDO 05 AGOSTO 2022	
WELFARE AZIENDALE	Riconoscimento welfare previsto dalla contrattazione di secondo livello

DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI - CONFLAVORO PMI - ACCORDO 31 MAGGIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.374,70

GIORNALISTI - EMITTENTI LOCALI – ACCORDO 16 NOVEMBRE 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Teleradiogiornalista TV oltre 24 mesi di attività: € 2.115,55

GRAFICA ED EDITORIA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 19 DICEMBRE 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.094,51

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022	
SOMMA PEREQUATIVA ERAP	Erogazione
CRA	Erogazione € 150

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 18 MAGGIO 2022	
SOMMA PEREQUATIVA ERAP	Erogazione
CRA	Erogazione € 150

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 2° GIUGNO 2023	
UNA TANTUM	€ 300

OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 28 APRILE 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello ASG/consolidato: € 2.383,03

POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE- ACCORDO 7 FEBBRAIO 2023	
EGR	Erogazione € 210

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI – ARIS - ACCORDO 24 GENNAIO 2024	
EAR	Erogazione Q € 230
CONTRATTO A TERMINE	Nuova disciplina

SERVIZI POSTALI IN APPALTO - ACCORDO 21 DICEMBRE 2023	
INDENNITÀ DI MENSA	€ 6,50
UNA TANTUM	€ 110

TRASPORTO A FUNE - ACCORDO 19 LUGLIO 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello 1SQ: € 2.056,17

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365